

MICHELE SCACCIANTE | Avvocato | Patrocinante in Cassazione
DARIO SORTINO | Avvocato | Patrocinante in Cassazione
GABRIELLA ROMANO | Dottore Commercialista
PIETRO MAUGERI | Dottore Commercialista
CARMELA MARLETTA | Consulente del Lavoro
CARMELINDA PATERNÒ | Avvocato
FABIO VINCENZO ESPOSITO | Avvocato

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

Con circolare n. 27 del 31/01/2024 l'Inps ha fornito le istruzioni per usufruire del beneficio contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 per le lavoratrici madri e che di seguito sintetizziamo nei suoi punti essenziali.

Per il periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è previsto un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni.

L'esonero è pari al 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, nel limite massimo di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile. Ciò fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Solamente per l'anno 2024 l'esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'agevolazione trova applicazione anche nei casi di figli in adozione e/o affidamento, riguarda anche le lavoratrici apprendiste e somministrate (a tempo indeterminato), sono escluse le lavoratrici domestiche.

Le dipendenti che vogliono fruire dell'esonero devono <u>darne comunicazione al datore di lavoro</u> fornendo i codici fiscali dei figli (in caso di figli superiori a 3, è sufficiente indicare i codici fiscali dei tre figli più piccoli) oppure comunicare tali dati direttamente all'Inps tramite applicativo che sarà reso disponibile a breve.

Il riconoscimento dell'agevolazione potrà essere inserito a partire dalla busta paga del periodo "Febbraio 2024" nella quale sarà inserita anche la quota arretrata del mese di "Gennaio 2024".

Si precisa che l'esonero contributivo in questione è comunque <u>alternativo all'esonero contributivo</u> <u>del 6% già in atto</u> (che è pari al 7% in caso di imponibile non superiore ad € 1.923,00) in quanto più favorevole, poiché l'applicazione dell'esonero contributivo "lavoratrici madri" genera un beneficio maggiore del predetto esonero contributivo già in vigore per tutti i lavoratori.

In allegato alla presente Vi trasmettiamo un format di modulo di comunicazione da consegnare alle Vostre dipendenti interessate alla presente agevolazione.

Contrariamente a quanto diffuso sui *social network* o su canali di comunicazione non istituzionali, troviamo opportuno precisare che l'agevolazione in questione non è un "Bonus", ovvero una erogazione aggiuntiva in busta paga, bensì una riduzione delle ritenute contributive a carico della lavoratrice madre.

Catania, 6 febbraio 2024



STUDIO SCACCIANTE & ASSOCIATI

P. IVA: 04148630876 - info@studioscacciante.it

www.studioscacciante.it

BOLOGNA